**Rapporto**

**7922 R** 5 ottobre 2021 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione gestione e finanze**

**sul messaggio 11 novembre 2020 circa l’adeguamento della Legge tributaria alla recente giurisprudenza federale nell’ambito della deduzione per la cura dei figli prestata da terzi**

# RETROSCENA E PROPOSTA CONTENUTA NEL MESSAGGIO N. 7922

L’attuale tenore dell’art. 32a LT[[1]](#footnote-1) prevede che le spese per la cura prestata da terzi a ogni figlio sostenute dal contribuente per esercitare un’attività lucrativa o una formazione siano deducibili dal reddito, per figlio a carico,

* fino ad un importo massimo di CHF 10'000 se il reddito imponibile del contribuente non supera CHF 80'000 e
* fino ad un importo massimo di CHF 5'500 se il reddito imponibile del contribuente supera CHF 80'000.

La decisione del Tribunale federale del 14 settembre 2020 (2C\_256/2018) ha stabilito che la suddivisione della suddetta deduzione in due scaglioni sia anticostituzionale e non compatibile con il diritto federale. Pertanto, malgrado l’immutato testo di legge, per tutte le tassazioni ancora aperte fa in questo momento unicamente stato la soglia maggiore di deducibilità, vale a dire CHF 10'000 per ogni figlio.

Per la precisione, in data 14 settembre 2020 il Tribunale federale, statuendo su un ricorso in materia di diritto pubblico presentato da un contribuente ticinese, ha accolto il ricorso per ciò che concerne la censura relativa alla limitazione a CHF 5'500 della deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi per quei contribuenti con un reddito netto imponibile superiore a CHF 80'000. L’Alta corte ha ritenuto la deduzione regressiva per spese di accudimento dei figli prevista dall’art. 32a LT come contraria al diritto federale superiore e al principio costituzionale dell’uguaglianza giuridica. La decisione di differenziare gli importi deducibili è stata giudicata incompatibile con le deduzioni generali (anorganiche) elencate in maniera esaustiva dall’art. 9 cpv. 2 LAID. Il Tribunale federale ha precisato che le deduzioni generali non mirano ad equilibrare il carico fiscale tra diversi gruppi di contribuenti, come succede per le deduzioni sociali, bensì a compensare spese reali, causate nella fattispecie dai costi sostenuti per la cura prestata da terzi a figli con meno di 14 anni. La norma lede inoltre il principio costituzionale dell’uguaglianza in quanto gli oneri per cura dei figli da parte di terzi riducono la capacità economica dei contribuenti indistintamente in ogni fascia di reddito, di modo che – a parità di spese sostenute – anche le deduzioni riconosciute in relazione a tali spese devono essere le medesime.

Si rimanda al testo del messaggio n. 7922 circa i dettagli della cronistoria che ha condotto al tenore dell’art. 32 cpv. 3 LT – dal 1° gennaio 2016 ridenominato in art. 32a LT. Basti ricordare che nel messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 il Consiglio di Stato aveva proposto un’unica soglia pari a CHF 5'500 per figlio, poi innalzata (limitatamente allo scaglione reddituale fino a CHF 80'000) a CHF 10'000 per figlio a valle dei lavori commissionali riassunti nel rapporto di maggioranza sul messaggio 6481 del 20 gennaio 2012 e approvati dal Gran Consiglio con pubblicazione nel Bollettino ufficiale 26/2012 del 12 giugno 2012 con entrata in vigore a far corso dal 1° gennaio 2012.

Alla luce della decisione del Tribunale federale che ha cassato l’approccio adottato nel 2012 dalla maggioranza della Commissione tributaria e dal Gran Consiglio, coerentemente con il messaggio n. 7922 il Consiglio di Stato ripropone all’art. 32a LT una soglia unica di   
CHF 5'500.

# DISCUSSIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI

La Sottocommissione Fisco della Commissione gestione e finanze ha audizionato in più occasioni il Direttore del Dipartimento finanze e economia (DFE) e la Direzione della Divisione delle contribuzioni (DDC). In tali occasioni, così come nelle successive discussioni alla Commissione gestione e finanze, non sono emersi ulteriori quesiti degni di nota rispetto alla necessità di adattare il testo legislativo nonché rispetto alle informazioni contenute nel messaggio n. 7922.

Le discussioni commissionali si sono chinate sull’ammontare della soglia unica da proporre all’attenzione del Gran Consiglio. Pur comprendendo la logica adottata dal Consiglio di Stato nell’allestimento del messaggio oggetto di analisi – ossia riproporre la soglia di CHF 5'500 coerentemente con quanto avanzato nel messaggio n. 6481 del 2011 – i sottoscritti ritengono opportuno proporre di allineare il testo di legge al tenore dell’art. 33 cpv. 3 LIFD[[2]](#footnote-2), il quale recita: *Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.*

Le conseguenze finanziarie della presente proposta commissionale sono ritenute estremamente modeste. In occasione dell’audizione il 31 agosto 2021 del DFE e della DDC da parte della Sottocommissione fisco è stato confermato che solo circa 260 contribuenti chiedano deduzioni per la cura prestata da terzi ai figli superiori alla soglia di CHF 5'500. Pertanto, ai contribuenti non verrebbero lasciati complessivamente più di CHF 150'000 di imposta cantonale e più di CHF 120'000 di imposta comunale, come riportato alla Sezione 5 a pagina 3 del messaggio.

Come enunciato in entrata, il messaggio oggetto di analisi propone di adattare il testo della LT alla logica della giurisprudenza dell’Alta Corte, che richiede un’unica soglia massima. Nel caso venisse accettata la modifica legislativa proposta dal messaggio (ossia una soglia unica deducibile per spese di accudimento pari a CHF 5'500 per figlio), e considerata la prevista entrata in vigore dal 1° gennaio 2022, per tutte le tassazioni aperte e fino al periodo

fiscale 2021 incluso verrebbe riconosciuto per spese di accudimento un importo massimo deducibile di CHF 10'000 a prescindere dal reddito netto dei contribuenti. Per tutte le fattispecie a partire dal periodo fiscale 2022 si applicherebbe invece la nuova soglia. Ciò vale anche nel caso della soglia di CHF 10'100 proposta dal disegno di legge qui allegato.

Al contrario di quanto proposto nel messaggio, e considerata la necessità di approfondire la portata della citata giurisprudenza, la Commissione gestione e finanze preferisce non considerare evasi i seguenti atti parlamentari:

1. l’iniziativa parlamentare generica (IG 571) 15 dicembre 2014 di Pelin Kandemir Bordoli per il Gruppo PS “Modifica della Legge tributaria (rendere più mirate e sociali le deduzioni per figli)”;
2. l’iniziativa parlamentare generica (IG 637) 18 settembre 2017 di Ivo Durisch Ivo per il Gruppo PS “Modifica della Legge tributaria - Deduzioni assicurative più sociali ed eque!”;
3. l’iniziativa parlamentare generica (IG 665) 10 dicembre 2018 di Maurizio Agustoni per Gruppo PPD+GG “Freno all'impatto del premio di cassa malati, introdurre una detrazione fiscale automatica”.

A titolo abbondanziale, si rileva che il 20 settembre 2021 la deputata Maddalena Ermotti-Lepori ha depositato per il Gruppo PPD+GG l’iniziativa parlamentare elaborata n. 642 che propone di emendare la LT portando a CHF 25'000 per figlio l’importo massimo deducibile per le spese di accudimento. Mentre scriviamo, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati stanno dibattendo di una proposta simile e parrebbero essere concordi su tale nuova soglia. Fermo restando che l’IE642 farà ora il normale iter procedurale, non è escluso che il Gran Consiglio ticinese possa a breve tornare ad esprimersi su quanto qui analizzato anche alla luce di eventuali modifiche subentrate sul piano federale.

Per le ragioni suesposte, la Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio ad accettare il messaggio n. 7850 emendato come da disegno di legge allegato che armonizza l’art. 32a LT con il tenore dell’art. 33 cpv. 3 LIFD e a considerare come non evase le tre iniziative parlamentari generiche (IG 571, IG 637 e IG 665).

Per la Commissione gestione e finanze:

Paolo Pamini, relatore

Agustoni (con riserva) - Balli - Biscossa -

Bourgoin - Caprara - Caverzasio - Dadò (con riserva) -

Durisch - Ferrara (con riserva) - Gianella Alessandra -

Guerra - Quadranti - Sirica

Disegno di

**LEGGE**

**tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 novembre 2020 n. 7922 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 5 ottobre 2021 n. 7922R della Commissione gestione e finanze,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 32a**  Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di 10'100 franchi. |

**II**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

1. Legge tributaria del 21 giugno 1994, RL 640.100. [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_33> [↑](#footnote-ref-2)